



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2

Via Mons. Rodolfi, 100 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424.566422 - 566780 - Fax: 0424.569134

E-mail: VIIC88200G@istruzione.it- VIIC88200G@pec.istruzione.it

sito: www.ic2bassano.edu.it - C.F. 91038230248



**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO TRIENNALE DI MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE**

CIG Z9935313E7

Tra l'Istituto Comprensivo n. 2 con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via Mons. Rodolfi, 100 rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marika Fiorese

domiciliata per la sua carica presso l'I.C. n. 2 C.F. 91038230248 - d'ora innanzi "Istituto"

e

la società MEDICA WORK SRL con sede legali in VIA DANTE, 5 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI), C. F.: 04186660249, rappresentata legalmente da MAROSTICA FRANCA RENATA

PREMESSO CHE

- a) l'Istituto, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) art. 18, obbliga il datore di lavoro, qualora i lavoratori risultino esposti a rischio, a nominare il medico competente;
- b) il Ministero della Salute, in considerazione della situazione connessa alla pandemia ha reso noto con nota prot. 14915 del 29 aprile 2020, le "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" precisando che precisato che, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, il medico competente, in quanto "consulente globale del datore di lavoro", è chiamato ad una "collaborazione attiva ed integrata" per l'organizzazione degli spazi, la formazione e l'informazione, l'igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori "fragili". Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a tutela della collettività.
- c) gli obblighi del medico competente sono dettagliati, nell'art. 25, come di seguito: "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e

Firmato digitalmente da MARIKA FIORESE

informazione nei confronti dei lavoratori (lettera a) ... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (lettera b) ... visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (lettera l)".

- d) sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale è sottoposto alla sorveglianza sanitaria,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Indicazioni generali

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Incarico

L'Istituto incarica la MEDICA WORK SRL a fornire all'Istituto un medico competente al quale affidare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3 Obblighi del medico competente.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D. Lgs. 81/08, adeguandosi al mutato scenario di contesto.

Egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione e alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- B) in accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità;
- C) nell'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità con particolare attenzione ai soggetti in relazione all'età;
- D) nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche tenendo conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- a) garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti;
- b) far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti;
- c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria;
- f) informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica dell'Istituto;
- g) partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- h) effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP;

Firmato digitalmente da MARIKA FIORESE

- i) fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- j) collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- k) effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- l) collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola;
- m) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- n) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- o) curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla vigilanza.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto.

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al Medico Competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- f) ad assistere, direttamente e o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato;

l) In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>) e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.

Art. 5 Sede e modalità di svolgimento.

L'incarico di medico competente si intende riferito all'Istituto Comprensivo n. 2. L'Istituto comprende n. 6 plessi:

- Scuola infanzia "Monumento ai Caduti" Viale XI Febbraio;
- Scuola infanzia "Rico Tessarolo" Via Melagrani - località San Lazzaro;
- Scuola primaria "A.Canova" Via Santa Croce;
- Scuola primaria "Don Cremona" Via Gobbi;
- Scuola primaria "G. Marconi" Via Melagrani - località San Lazzaro;
- Scuola Secondaria "Bellavitis 2.0" Via Mos. Rodolfi, 100.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Istituto comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/08.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente potrà avvalersi di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'Istituto.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente a noi affidato, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario.

Art. 6 Compensi

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E - Agenzia delle Entrate).

L'Istituto corrisponderà a MEDIA WORK s.r.l., i seguenti compensi, a fronte ricevimento fattura elettronica,

comprensivi di tutte le eventuali spese, oneri fiscali e quanto previsto dalla legge, come da preventivo ricevuto il giorno 08/07/2020 (prot. n. 2067):

- € 150,00 (Euro centocinquanta/00) NOMINA MEDICO COMPETENTE (annuale)
- € 100,00 (Euro cento/00) SOPRALLUOGO PER CIASCUNA SEDE (annuale)
- € 30,00 (Euro trenta/00) cadauna PRIMA VISITA/VISITA PERIODICA € 30,00

- € 18,00 (Euro diciotto/00) cadauna VALUTAZIONE ANATOMO FUNZIONALE RACHIDE/VISITA POSTURALE (movimentazione manuale carichi)
- € 18,00 (Euro diciotto/00) cadauna SCREENING VISIVO IMPIEGATI
- € 18,00 (Euro diciotto/00) cadauna SPIROMETRIA
- € 100,00 (Euro cento/00) costo orario riunione periodica per prestazioni non diversamente preventivate.

I compensi relativi a visite mediche ed eventuali analisi verranno corrisposti entro 30 giorni dal termine della prestazione previa presentazione di fattura elettronica e relazione sugli interventi realizzati.

Art. 7 Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (TRE), produrrà i suoi effetti dalla sottoscrizione del contratto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 Risoluzione.

L'Istituto, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

ART. 9 – Recesso

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 10 Foro competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza.

ART. 11 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore incaricato dalla ditta MEDICA WORK s.r.l. non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 12 – Tutela dei dati personali

L'Istituzione Scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e successivo D.lgs. di 30/06/2003 n. 196 e GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018., che i dati personali forniti alla MEDICA WORK s.r.l. e acquisiti dall'Istituzione Scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge

Bassano del Grappa, 14/02/2022

MEDICA WORK S.r.l.
MEDICA WORK S.r.l.
Via Dante Alighieri, 5 - 0424 33477
36090 ROMANO D'EZZELINO (VI)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04186660249

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Marika Fiorese